



COMUNE DI TUSA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Area Amministrativa – Contabile

Prot. n. 2543 del 25/03/2024

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE AL FINE DI CONTENERE L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA COVID – 19

PREMESSA:

- Vista la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale, da ultimo, previo parere favorevole della Conferenza stato-regioni, si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente;
- Viste le note n.1274 del 3 agosto 2020 e n. 1286 del 5 agosto 2020 con le quali il capo di gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso la documentazione per procedere, ai sensi della normativa citata, alla ripartizione, "tra i comuni presenti nelle aree interne", di un totale complessivo di 210 milioni per il triennio 2020-2022;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 dicembre 2020: "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022";
- Considerato che il Comune di Tusa rientra tra quelli assegnatari delle risorse richiamate ai sensi del citato DPCM e che deve emanare un bando territoriale per procedere all'assegnazione delle stesse per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e medie imprese. Tutto ciò premesso, visto e considerato, in esecuzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato il 4 dicembre 2020, il Comune di Tusa promuove col presente Avviso pubblico, l'assegnazione di contributi a fondo perduto per le attività commerciali e/o artigianali finalizzate alla realizzazione di azioni di sostegno economico in favore

di piccole e micro imprese, funzionali a contenere le ricadute economiche derivanti dagli effetti negativi dell'epidemia da COVID-19.

Art. 1 – FINALITA'.

Con il presente Avviso si stabiliscono i criteri per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto a favore di imprese, come di seguito individuate, che operano sul territorio del Comune di Tusa.

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese per fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia da COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo d'istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto dal DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Con l'erogazione del suddetto contributo si vuole fornire un sostegno economico per la copertura delle spese di gestione con particolare riferimento al primo anno 2020 e per gli anni 2021 e 2022 per la copertura delle spese relative ad iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali sostenute dalle imprese che operano sul territorio del Comune di Tusa, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, nonché contribuire al sostegno di nuove iniziative.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19" e nei limiti del rispetto della regola "de minimis" di cui al Reg. UE 1407/2013.

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come specificati ai successivi punti e ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

Art. 2 - Soggetti beneficiari.

Le richieste di agevolazione possono essere presentate dalle Piccole e Micro Imprese, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12 ottobre 2005), che:

svolgono attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune in ambito commerciale e artigianale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale;

- a) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.
- c) non sono in stato di liquidazione o fallimento e non soggette a procedure di fallimento o concordato preventivo, o in stato di difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (e ss.mm.ii.), né sono operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del medesimo Regolamento.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese di cui al precedente punto 1, dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell'Amministrazione comunali di Tusa sino alla data del 31.12.2020 per le annualità 2020 e 2021 e sino alla data del 31.12.2021 per l'annualità 2022. Nel caso di violazioni accertate, il contributo verrà concesso previa adesione a piani di rateizzazione dei tributi non pagati.
- b) di essere in regola con il DURC sia in fase di presentazione della domanda che di erogazione delle agevolazioni.
- c) In capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con e senza poteri di rappresentanza) e ai soci non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (cd. codice delle leggi antimafia).

Art. 3 - Iniziative ammissibili.

Sono ammissibili le iniziative che prevedono:

- la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività economiche, artigianali e commerciali, comprese le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e vendita a distanza, nonché l'acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature e opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione ed il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquistati;
- le spese di gestione per l'esercizio dell'attività;

Le azioni di sostegno economico rientrano, pertanto, nelle seguenti misure:

Azione A): spese di gestione sostenute nell' annualità 2020.

Per spese in conto gestione devono intendersi le spese per materiali di consumo, semilavorati, spese per personale, servizi, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.

Azione B): spese per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza; acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti per le annualità 2021/2022.

Azione C): spese per intraprendere una nuova attività economica per le annualità 2021 e 2022.

Le attività relative alle azioni di sostegno devono essere concluse entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, salvo eventuali istanze di proroga debitamente motivate dal soggetto beneficiario e approvate dal comune e concesse nei limiti temporali necessari a poter rendicontare le spese annuali dell'avviso all'ente erogatore del fondo, come previsto dall'art. 6 del DPCM.

Possono presentare richiesta di agevolazioni anche le nuove attività economiche che si siano costituite o che abbiano attivato una nuova unità produttiva all'interno del Comune in data successiva alla pubblicazione del DPCM 24/09/20 avvenuta in data 4 dicembre 2020 e relativamente ai fondi delle annualità ancora a scadere.

Per quanto riguarda la ripartizione delle agevolazioni, i termini e le modalità di accesso, si precisa con riferimento anche alle imprese che vogliono intraprendere una nuova attività economica che per gli anni 2021 e 2022 i fondi verranno destinati a progetti che riguarderanno le misure ricomprese nell' Azione B (investimenti).

Ogni singola impresa può presentare una sola domanda di aiuto per singola annualità.

Art. 4 – Risorse disponibili, riserve finanziarie e priorità di assegnazione.

L'amministrazione Comunale nel triennio 2020-2022, rende disponibili per le finalità suddette risorse ammontanti complessivamente a € 110.250,00, suddivise nel modo seguente:

- ANNO 2020 € 47.250,00;
- ANNO 2021 € 31.500,00;
- ANNO 2022 € 31.500,00.

Per la prima annualità dell'Avviso, il 30% delle risorse verrà riservato alle attività commerciali ed artigianali che hanno subito gravi limitazioni alla loro attività a seguito della pandemia COVID e non rientrano negli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020, che hanno avuto imposta la chiusura per effetto del citato DPCM e che abbiano subito ulteriori chiusure e restrizioni di orari per effetto degli altri DPCM (13.10.2020, 18.10.2020, 03.11.2020, 03.12.2020).

Qualora le somme richieste dalle imprese esercenti le attività sopra indicate eccedano la quota del 30%, le stesse imprese concorreranno, per la parte di contributo eccedente, nella distribuzione delle ulteriori risorse disponibili.

Per la seconda e terza annualità dell'Avviso il 60% delle risorse disponibili verrà riservato alle imprese che a partire dalla pubblicazione del presente Avviso si insediano per la prima volta o che, ancorché esistenti, aprono una nuova unità produttiva nel territorio del Comune.

Per le annualità in cui è prevista una riserva finanziaria a favore di talune azioni, la stessa se non utilizzata, in tutto o in parte, andrà ad integrare le risorse finanziarie allocate nelle altre tipologie di intervento.

Nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle imprese per ciascuna annualità dovesse superare le risorse concesse al Comune e meglio quantificate al comma primo del presente articolo, le stesse verranno distribuite su tutte le imprese le cui istanze saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente rispetto a quello massimo concedibile.

Si precisa, inoltre, che le risorse così come sopra indicate, saranno rese disponibili dall'ente erogatore del fondo solo a seguito di rendicontazione dello stesso per l'anno precedente nei termini e con le modalità che verranno previsti.

Art. 5 - REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA.

Per le attività commerciali e/o produttive, titolari di diversi codici Ateco, ai fini del riconoscimento dei benefici del presente avviso, si farà riferimento al codice relativo all'attività svolta a titolo prevalente come risultante dalla visura camerale allegata alla domanda di agevolazioni o da specifica dichiarazione di variazione codice effettuata nell'ultimo modello UNICO, quadro G, F o LM.

Si fa presente che la normativa sui c.d. aiuti di stato vieta l'assegnazione di contributi a quelle attività che hanno ricevuto finanziamenti ed agevolazioni statali in misura pari o superiore a €

200.000,00 nell'arco del triennio 2019/2021 per le domande presentate nel 2021 o 2020/2022 per quelle presentate nel 2022. Pertanto, ogni impresa dovrà dichiarare l'eventuale superamento di detto limite in fase di domanda, tenendo presente che l'ufficio istruttore verificherà detta dichiarazione accedendo al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Non rappresenta elemento ostativo al riconoscimento del contributo richiesto, l'aver beneficiato per l'attività per la quale si avanza la richiesta, di una delle misure di sostegno per emergenza Covid-19, previste dal D.L. n.18, del 17.03.2020 "Cura Italia" e dal successivo Decreto del 13.05.2020 "Rilancio Italia" nonché al c.d. Bonus Sicilia deliberato dalla Giunta di Governo della Regione Siciliana.

Art. 6 - Contributo erogabile.

I fondi di cui all'art. 4, comma primo, saranno ripartiti in funzione delle domande ricevute ritenute ammissibili a seguito d'istruttoria da parte del SUAP del Comune, che verificherà la completezza della domanda, i requisiti soggettivi di partecipazione e i dati oggettivi per l'attribuzione del contributo. In fase di istruttoria, l'ufficio competente potrà richiedere per una sola volta integrazione documentale anche in soccorso istruttorio, attribuendo un termine perentorio all'impresa, pena la decadenza della domanda.

In relazione ai codici ATECO, l'impresa potrà ottenere, per il periodo di emergenza COVID e per la sola azione di sostegno di cui alla lettera A) (spese di gestione) del superiore art. 3, un contributo fino a:

- 75% delle spese di gestione documentate, al netto dell'IVA, se l'impresa ha subito gravi limitazioni alla propria attività a seguito pandemia COVID (vedi allegato _____);
- 50% delle spese di gestione documentate, al netto dell'IVA, se l'impresa ha subito parziali limitazioni alla propria attività a seguito pandemia COVID (vedi allegato _____);
- 25% delle spese di gestione documentate, al netto dell'IVA, nei casi in cui l'impresa abbia subito minime limitazioni alla propria attività a seguito della pandemia COVID ovvero non ne abbia subito.

Per l'anno 2020, sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'azione A) sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dall'1 gennaio 2020 e fino al 31.12.2020.

Il sostegno, in forma di contributo per spese di gestione per le azioni di cui alla lettera A) del superiore art. 3, è concesso fino ad un massimo di 2.000,00 euro.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale per le azioni di cui alle lettere B) e C) è concesso nella misura massima di 3.000,00, al netto dell'IVA, per le imprese esistenti e nella misura massima di 5.000,00, al netto dell'IVA, per le nuove imprese.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità.

Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni previste, devono proporre, sotto pena d'inammissibilità, la propria candidatura al COMUNE DI TUSA, esclusivamente tramite PEC: comuneditusa@pec.it,

- entro e non oltre il 12 Aprile 2021 per l'anno 2020;

Le date di scadenza per la presentazione delle domande per le annualità 2021 e 2022 saranno stabilite con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni - pena l'esclusione – si compone dei seguenti documenti:

- Domanda di Ammissione al finanziamento, completa di tutti gli allegati richiesti;
- Dichiarazione sostitutiva sul De Minimis.

Tutta la modulistica verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comunetusa.gov.it e nella sezione "Amministrazione Trasparente"/ sottosezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"/sottosezione di secondo livello "Criteri e modalità".

Art. 8 - Ammissibilità, valutazione e approvazione della graduatoria

Il Comune di Tusa, verificati i requisiti di ammissibilità delle domande, procede alla valutazione delle istanze ritenute ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti e contenuti nel presente avviso.

La fase di valutazione delle domande di ammissione a finanziamento si conclude, entro 45 giorni dalla scadenza del bando, con la predisposizione della graduatoria finale che viene approvata con specifica determinazione e successiva pubblicazione sul sito del comune www.comunetusa.gov.it.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta tramite PEC, dell'ammissione a finanziamento, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di € 200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell'aiuto individuale "de minimis".

Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016 (pubblicato sulla GU n.305 del 31/12/2016), il RUP provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative alla misura attivata e agli aiuti individuali "de minimis" concessi, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012.

Art. 9 - Modalità di erogazione del finanziamento.

Il contributo è accreditato direttamente da parte dei singoli comuni sul C/C e a mezzo dell'IBAN indicato da ciascun beneficiario.

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul sito del Comune.

Con riferimento al contributo concesso per l'anno 2020, per spese di gestione già sostenute, si precisa che lo stesso verrà liquidato in unica soluzione previa verifica della documentazione allegata all'istanza di ammissione a contributo.

Il modulo di richiesta dovrà essere corredato della seguente documentazione:

- a) Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "_____");
- b) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e/o degli altri documenti probatori equivalenti;
- c) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti.

Il contributo concesso, per gli anni 2021 e 2022, per spese di investimento da sostenere, può essere liquidato fino a un massimo di due quote:

- la prima quota, max 40% del richiesto, a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
- la seconda o unica quota a titolo di saldo.

Il modulo di richiesta per gli anni 2021 e 2022, dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- a) Elenco riepilogativo delle spese sostenute e/o da sostenere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario (Allegato "_____").
- b) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e/o degli altri documenti probatori ovvero di eventuale progetto di investimento con l'indicazione analitica delle spese da sostenere che verranno successivamente riconosciute in funzione delle fatture emesse in sede di rendiconto.

Per gli anni 2021 e 2022 l'erogazione della quota di acconto di progetti di investimenti e/o spese di investimento non ancora sostenute sarà erogata previa presentazione di fideiussione, mentre il saldo sarà erogato previa presentazione e verifica dell'intera documentazione probatoria dell'avvenuto investimento.

Art. 10 – Revoche.

Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:

- a) la cessazione definitiva, entro tre anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;
- b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe;
- c) il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio individuato, prima che siano trascorsi tre anni dalla conclusione dell'intervento;
- d) il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione dell'intervento;
- e) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
- f) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- g) l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
- h) il superamento del massimale previsto al paragrafo 2 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 del medesimo articolo;
- i) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dall'Avviso.

Art. 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) si rende noto che:

- 1) i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/Società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- 2) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento amministrativo e l'erogazione del beneficio;
- 3) Il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/1990 è il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:

0921330405 - 0921.300038, ovvero il seguente indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo@comunetusa.gov.it.

Art. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Tusa che si riserva, pertanto, la facoltà in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi a contributo.

Tusa, 25.3.2021

Il Responsabile dell'area amministrativa-contabile

Rag. Alfieri Antonietta



Alfieri